

REGOLAMENTO ELETTORALE

per l'elezione del Consiglio Direttivo e delle Cariche Sociali della "Associazione La Chiocciolina ODV" Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore

Art.1

Premessa.

Il presente documento si compone di 15 articoli ed è considerato regolamento interno all'Associazione; ha funzione di coordinare le operazioni elettorali relative all'elezione del Consiglio Direttivo e delle Cariche Sociali ad integrazione di quanto espresso nello Statuto Sociale ed in conformità alla nuova normativa vigente alla luce della Riforma del terzo settore.

Art 2

Indizioni delle Elezioni.

1. Ai sensi dell'Art. 12.3 dello Statuto, e fatta salva l'eventualità di elezioni anticipate del Consiglio Direttivo, le cariche sociali hanno una durata di tre anni.
Tale arco temporale viene di seguito denominato "mandato".
2. Presidente, Vicepresidente, Segretario e Consiglieri sono tutti rieleggibili.
3. L'eventualità di anticipazione delle elezioni di cui al comma 1 può manifestarsi nei due seguenti casi:
 - a) a seguito di voto di sfiducia dei Consiglieri al Presidente o per altro motivo che renda vacante la carica di Presidente;
 - b) qualora venga a mancare un numero di consiglieri superiore alla metà o che comunque riduca il numero degli stessi al di sotto della soglia minima di cinque.
4. Almeno 30 giorni prima della scadenza delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo uscente convocherà, per il tramite del Segretario, l'Assemblea per le elezioni alle cariche sociali (di seguito denominata "Assemblea elettiva") fissandone il giorno, l'ora ed il luogo.
5. Come previsto dallo Statuto Associativo:
 - a) All'Assemblea elettiva spetterà la sola elezione del Consiglio Direttivo.
 - b) Al neoeletto Consiglio Direttivo spetterà eleggere a sua volta, tra i consiglieri stessi, Presidente e Vicepresidente dell'Associazione ed assegnare l'incarico di Segretario.
6. Tutte le operazioni di voto e di spoglio per le elezioni del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea e per le elezioni delle altre Cariche Sociali da parte del nuovo Consiglio Direttivo eletto, dovranno svolgersi esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni, nell'arco della stessa giornata e con le modalità previste nei successivi articoli.

7. L'Assemblea elettiva sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza diretta o per delega di almeno la metà degli aventi diritto, ovvero in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
8. Se la medesima Assemblea dei Soci "elettiva" prevede anche altri punti all' o.d.g., le elezioni dovranno comunque essere al primo punto.
9. Ai sensi dell'Art. 17 dello Statuto sarà facoltà dell'Assemblea, qualora fosse ritenuto necessario, e su approvazione della maggioranza dei voti validi, eleggere contestualmente al Consiglio Direttivo anche un eventuale Organo di Controllo.
10. Presiederà l'Assemblea elettiva il Presidente dell'Associazione in carica (a prescindere dalla sua ricandidatura) o in sua assenza il Vicepresidente o altro membro del Consiglio uscente indicato dall'Assemblea stessa.

Art. 3

Soci Elettori.

1. Sono soci elettori tutti i soci maggiorenni in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'apertura dell'Assemblea elettiva.
2. Coloro che non abbiano ancora provveduto al pagamento della quota sociale dell'anno solare precedente, dovranno regolarizzare la posizione saldando entrambe le annualità.
3. Il voto sarà precluso ai semplici sostenitori non soci, nonché ai nuovi richiedenti che hanno sottoscritto la domanda di iscrizione e pagato la quota, ma di cui il Consiglio Direttivo non ha ancora deliberato l'ammissione ed il relativo inserimento nel libro dei soci. Questi, al pari dei "soci junior" (soci tesserati minorenni, familiari di soci ordinari), avranno comunque facoltà di partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto.

Art. 4

Soci Eleggibili.

1. Sono soci eleggibili tutti i soci maggiorenni in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'apertura dell'Assemblea elettiva e con quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
2. Per le sue funzioni di Organo Direttivo dell'Associazione, i membri eleggibili candidati per il Consiglio Direttivo dovranno avere un'anzianità di iscrizione e una partecipazione attiva ininterrotta nell'Associazione di almeno un anno.
3. Inoltre i soci eleggibili non dovranno:
 - a) Ricoprire la medesima carica sociale in altre Associazioni nell'Ambito della sordità o materie connesse alla sordità che possano generare conflitto d'interesse
 - b) Aver riportato sentenza di condanna o patteggiamento in Italia o all'estero per i delitti richiamati dal d.lgs 231/2001 o altri sulla moralità professionale o interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi di persone giuridiche o imprese.

Art. 5

Presentazione delle Candidature.

1. I modelli per le candidature dovranno essere scaricabili dal sito dell'Associazione, ovvero inviate a mezzo mail dalla Segreteria a chiunque ne avrà fatto richiesta.
Le candidature dovranno essere consegnate al Presidente o al Segretario, ovvero spedite a mezzo mail ordinaria con conferma di ricezione o con pec, almeno due settimane prima della data delle elezioni.
Tutte le candidature consegnate o pervenute oltre il termine non potranno essere prese in considerazione.
2. L'elenco con i nomi dei candidati ammessi ai sensi dell'art. 4, verrà affisso nei locali sociali e divulgato sui canali "web" e "social" dell'Associazione almeno una settimana prima delle elezioni.
Le candidature saranno elencate in ordine di anzianità (numero tessera crescente).

Art. 6

Deleghe.

1. Per le elezioni al Consiglio Direttivo ogni iscritto elettore, in caso di impedimento a partecipare personalmente, potrà farsi rappresentare in Assemblea da un solo associato. Alla stessa persona non potranno essere conferite più di due deleghe.
2. La delega dovrà essere conferita per iscritto, su apposito modulo scaricabile dal sito web dell'Associazione e inviata alla mail ordinaria o alla pec dell'associazione, o prodotta dal delegato in sede di assemblea.
In tutti i casi andrà allegata, pena nullità, copia fronte-retro del documento d'identità del delegante.
3. Potranno ottenere deleghe anche i membri del Consiglio Direttivo uscente e i candidati.
4. L'iscritto votante delegato riceverà le corrispondenti schede per l'espressione del voto.

Art. 7

Apertura e svolgimento dell'Assemblea Elettiva.

1. Prima dell'apertura dell'Assemblea il Segretario ed il Presidente raccoglieranno le quote dei soci in fase di regolarizzazione.
Quindi procederanno a redigere la lista delle presenze degli aventi diritto e delle deleghe, corredata con le relative firme.
2. Successivamente il Presidente aprirà l'Assemblea chiedendo alla stessa di pronunciarsi in merito al numero di membri del Consiglio da eleggere (compresi in un numero dispari di minimo cinque e massimo undici).
Qualora il numero dei Consiglieri da eleggere fosse uguale al numero delle Candidature presentate, il Presidente dichiarerà eletto ad unanimità il nuovo Consiglio Direttivo e sospenderà l'Assemblea nelle modalità previste nel successivo articolo 10.
Nel caso che il numero dei Consiglieri da eleggere sia invece inferiore al numero dei candidati, il Presidente dichiarerà aperte le operazioni di voto e richiederà all'Assemblea la nomina di una Commissione Elettorale.

Art. 8

Commissione Elettorale, votazione e scrutinio.

1. L'Assemblea, sentita la disponibilità dei presenti e qualora si renda necessario ai sensi del precedente articolo, provvederà a nominare una Commissione Elettorale, composta da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) soci, che sarà preposta a svolgere le formalità relative alle elezioni ed allo scrutinio, assicurandone la corretta applicazione.
2. Non potranno far parte della commissione i Consiglieri uscenti che si ricandidano e gli associati che presentano la propria candidatura.
3. Alla Commissione Elettorale il Segretario consegnerà la lista dei votanti precedentemente redatta, per le verifiche e la distribuzione delle schede.
4. Le schede dovranno essere su moduli prestampati sui quali saranno riportati i nomi dei candidati all'interno di uno spazio adibito per esprimere il voto di preferenza.
5. Il voto sarà segreto e dovrà essere espresso in modalità chiara e inequivocabile, tracciando una croce sopra il nominativo.
6. Ciascun elettore potrà esprimere un voto per ogni candidato e fino a un massimo di preferenze pari al 40 % del numero dei candidati arrotondato per difetto. Il numero delle preferenze che si potranno esprimere dovrà essere comunicato agli elettori con chiarezza dalla Commissione Elettorale prima delle votazioni e messo per iscritto.
7. Si considereranno nulle le schede che non riporteranno alcuna preferenza o che riporteranno un numero di preferenze superiore a quello previsto.
8. Ogni elettore consegnerà la propria scheda ripiegata ad un membro della Commissione, che la riporrà nell'urna.
9. A scrutinio effettuato risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.
10. In caso di parità verrà eletto il socio con maggiore anzianità (numero di tessera più basso).
11. Oltre a tutte le operazioni elettorali anche i risultati della votazione e altre annotazioni utili verranno riportati sul verbale di Assemblea, a cura del Segretario uscente e controfirmato dal Presidente uscente.
Al verbale dovrà essere allegato l'elenco degli elettori corredato dalle firme di quanti hanno preso parte alla votazione:
dovranno essere inoltre archiviate e conservate:
a) le schede scrutinate ed assegnate;
b) le schede annullate e quelle eventualmente contestate e non assegnate.

Art. 9

Ricorsi.

1. Ogni ricorso dovrà essere prodotto ed ogni contestazione manifestata immediatamente sul posto alla Commissione che potrà valutarla e quindi decidere di respingerla o di sottoporla al voto dell'Assemblea per la mozione di annullamento e la ripetizione del voto da parte dell'Assemblea Elettiva.
2. Dopo la proclamazione degli eletti non sarà più consentito ricorso alcuno.

Art. 10

Chiusura delle votazioni, proclamazione degli eletti e sospensione dell'Assemblea.

1. La Commissione Elettorale, dichiarate chiuse le votazioni (ovvero il Presidente dell'Assemblea nel caso si sia proceduto ad elezione unanime di tutti i candidati), proclamerà il nuovo Consiglio Direttivo e farà sottoscrivere ai consiglieri eletti apposito modulo per l'accettazione delle Cariche.
2. Successivamente il Presidente uscente sospenderà l'Assemblea per riunire il nuovo Consiglio Direttivo per l'elezione al suo interno di Presidente, Vicepresidente e Segretario.

Art. 11

Riunione del nuovo Consiglio Direttivo ed elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario dell'Associazione.

1. Ai sensi dell'Art. 12 dello statuto, solamente tra i consiglieri eletti, il nuovo Consiglio Direttivo eleggerà il Presidente, il Vicepresidente, e assegnerà l'incarico di Segretario. Pertanto il neoeletto Consiglio Direttivo, sospesa l'Assemblea dei Soci, si riunirà con o.d.g. monotematico "Elezione del Presidente, del Vicepresidente e assegnazione dell'incarico di Segretario dell'Associazione"
L'elezione avverrà per votazione segreta utilizzando, per ogni carica una scheda con unico spazio su cui apporre il nome del candidato scelto. Sarà ammessa un'unica preferenza.
2. Raccolte le candidature alla carica di Presidente, si procederà a votazione dello stesso con le modalità di cui sopra.
Proclamato il Presidente e raccolte le candidature a Vicepresidente si procederà a votazione dello stesso con le modalità di cui sopra.
Proclamato anche il Vicepresidente si procederà, con voto palese, all'assegnazione della carica di segretario.
Sarà ammessa la cumulabilità delle cariche solo in via eccezionale e nei limiti di quanto espressamente previsto dall'Art. 12.4 dello Statuto.
3. Al termine dell'elezione, dopo aver redatto e letto il Verbale del Consiglio Direttivo con la proclamazione delle cariche sociali, ed infine indetto convocazione della successiva Assemblea del Consiglio Direttivo, il nuovo Presidente Eletto scioglierà la riunione per riaprire l'Assemblea dei Soci.

Art. 12

Cariche sociali elette ed eventualità di carica vacante e/o revoca della carica nel corso del mandato.

1. Ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto il Presidente del Consiglio Direttivo eletto è anche Presidente dell'Associazione e ne ha la rappresentanza legale.
Il Presidente presiederà pertanto, nel corso del mandato, sia le Assemblee del Consiglio Direttivo che le Assemblee dei soci.
Nelle votazioni per le delibere il voto del Presidente avrà la stessa valenza del singolo voto del consigliere o del socio, fatto salvo il caso specifico ed esclusivo di parità assoluta tra voti favorevoli e contrari dove, invece, il voto del Presidente risulterà determinante ai fini dell'esito della delibera.
2. Ai sensi dell'Art.15 dello Statuto, il Vicepresidente sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo o cessazione nelle mansioni in cui è espressamente delegato dallo Statuto.
In caso di cessazione del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi in Assemblea entro 15 gg per ratificare la nuova carica di Presidente e di rappresentante legale e darne pubblicità ai terzi nei termini e nelle modalità stabilite dalla normativa vigente.
In alternativa il Consiglio Direttivo potrà sfiduciare il NeoPresidente e procedere come indicato nel successivo comma 6 punto a).
3. Le cariche di Segretario e Tesoriere sono sempre cumulate salvo specifiche motivazioni da deliberare per iscritto sul Verbale di assegnazione.
Pertanto il Segretario ha anche la funzione di Tesoriere.
In particolare coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
 - a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei Libri Sociali;
 - b) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea negli appositi Registri dei Verbali;
 - c) esegue le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci, predisponendo l'ordine del giorno su indicazione del Presidente;
 - d) cura l'archivio dell'Associazione;Il Segretario, in quanto Tesoriere, ha il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili ed alla predisposizione del progetto di bilancio dell'Associazione ed è inoltre responsabile dei depositi in contanti e dei valori costituenti la cassa dell'Associazione.
4. Il Presidente, in qualità di rappresentante legale, rimane comunque il responsabile e il titolare dei rapporti Bancari; può comunque delegare il Segretario o il Vicepresidente alle operazioni di incasso e di pagamento, anche con canali telematici, sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari.
Ai sensi dell'art. 15.4 dello Statuto ed in continuità con l'ex Art. 14 dello Statuto Originario, ogni operazione finanziaria deve invece essere disposta solo con la firma congiunta di Presidente e Vicepresidente e comunque dopo apposita delibera del Consiglio Direttivo.
5. I Consiglieri eletti formeranno il Consiglio Direttivo che è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando il programma deliberato dall'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta ogni quattro mesi e comunque ogni qualvolta sarà ritenuto necessario dal Presidente o anche da un consigliere che dovrà farne richiesta scritta e motivata al Presidente.
La riunione del Consiglio Direttivo sarà valida solo in presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.

Essendo il Consiglio, un organo amministrativo e non rappresentativo, non sarà ammessa in caso di assenza il conferimento della delega prevista nell'Art.6 del presente R.E. per l'Assemblea dei soci.

I Consiglieri, nell'accettazione scritta della carica, prevista dal comma 1 dell'Art.10, si impegneranno a provvedere al funzionamento dell'Associazione in ogni ambito: amministrativo, disciplinare, tecnico organizzativo e manutentivo della sede operativa e del patrimonio sociale.

In particolare:

- a) Dovranno rappresentare l'Associazione partecipando agli eventi sociali e interassociativi;
- b) Dovranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo o motivare la propria assenza.

Qualora un Consigliere venisse palesemente meno a tali impegni sottoscritti, il Presidente o anche un singolo Consigliere potrà far inserire nell'O.d.G. della successiva riunione, una mozione di Revoca della Carica.

Le mozioni di Revoca dovranno essere discusse e l'eventuale Revoca dovrà essere approvata a maggioranza assoluta (la metà più uno degli aventi diritto).

Non sarà ammesso al voto il Consigliere oggetto di mozione di revoca.

In caso di tre assenze consecutive alla Riunione del Consiglio Direttivo, la mozione verrà automaticamente inserita d'ufficio nell'o.d.g., e dovrà essere votata con le modalità di cui sopra.

6. Nel caso si rendessero vacanti le cariche sociali nel corso del mandato triennale si dispone quanto segue:
 - a) Qualora si rendesse vacante la carica di Presidente, ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto, le funzioni verranno immediatamente assunte dal Vicepresidente che resterà in carica fino alla fine del mandato triennale.
La carica di Vicepresidente, rimasta vacante, dovrà essere ristabilita nelle modalità descritte al punto c).
Nel caso di voto di sfiducia al Presidente subentrante come previsto dal precedente comma 2, il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'Assemblea Elettiva Straordinaria che anticiperà la fine del mandato di tutte le cariche sociali e del Consiglio medesimo (scioglimento anticipato).
 - b) Qualora si rendesse vacante un posto nel Consiglio Direttivo sarà chiamato a ricoprirlo quel Socio che alle elezioni era risultato il primo dei non eletti.
A prescindere dal momento di insediamento, la carica del Consigliere subentrato decadrà insieme alle altre alla scadenza del mandato triennale.
 - c) Qualora il Consigliere da sostituire fosse il Vicepresidente, il Presidente dovrà indire una riunione elettiva per l'assegnazione della Carica vacante tra i Consiglieri stessi.
 - d) Qualora il Consigliere da sostituire fosse il Segretario, il Presidente dovrà indire una riunione per l'assegnazione della Carica vacante tra i Consiglieri stessi.

Art. 13

Ripresa dei lavori dell'Assemblea dei Soci e Proclamazione della Cariche Sociali di Presidente, Vicepresidente e Segretario dell'Associazione

1. Dopo la riunione del Consiglio Direttivo, Il Presidente dell'Assemblea riprenderà i lavori e proclamerà ufficialmente all'Assemblea Elettiva le cariche sociali elette dal Consiglio Direttivo.
2. Dopo la proclamazione delle cariche sociali, il Presidente dell'Assemblea affronterà con i soci gli altri punti all' o.d.g., ovvero in mancanza di questi dichiarerà lo scioglimento della stessa.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Delle nuove cariche sociali proclamate dovrà essere immediatamente data la massima pubblicità e diffusione ai soci non intervenuti in Assemblea ed ai terzi, nelle modalità previste per legge.
Il sito web dell'Associazione e tutte le pagine e i canali "social" dovranno essere aggiornati in merito alle nuove cariche il prima possibile, e comunque non oltre il termine di quindici giorni.
2. Per quanto invece non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Associazione e alle norme vigenti in materia di Terzo Settore ed Organizzazioni di Volontariato.

Art. 15

Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento è stato redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo del 30/03/2019 e ratificato dall'Assemblea dei Soci del 07/04/2019 di cui è parte integrante di Verbale, e da tale data decorre. A seguito delle modifiche statutarie del 21/10/2020 è stato modificato per le sole parti in contrasto con il nuovo statuto dall'Assemblea dei Soci del 28/10/2020.
2. Del presente regolamento si deve fare menzione in ogni convocazione di Assemblea elettiva.
3. Il presente regolamento potrà essere modificato solo nelle modalità previste dal Regolamento Interno. Dopo ogni modifica il testo aggiornato dovrà essere pubblicato entro quindici giorni sul sito web dell'Associazione nell'apposita sezione "Atto Costitutivo, Statuto e Regolamenti"